



**CAMERA DI COMMERCIO
BERGAMO**

**BANDO DI CONCORSO PER L'EROGAZIONE DI
CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO E LO SVILUPPO
DEL SETTORE APISTICO**

2019



Articolo 1 Finalità e risorse

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bergamo (di seguito Camera di Commercio) stanziava un fondo di € 100.000 per supportare il comparto apistico orobico, interessato da variazioni ambientali e climatiche che hanno comportato cali della produzione, a cui si sommano le criticità di mercato dovute alla concorrenza del miele d'importazione.

Si intende pertanto attivare il sostegno al mantenimento in vita della popolazione apistica mediante il finanziamento del nutrimento delle famiglie, nonché incentivare l'acquisto di macchinari e attrezzature che consentano di migliorare l'efficienza dei processi di trasformazione e l'incremento qualitativo del prodotto finito.

La Camera di Commercio si riserva la facoltà di integrare il fondo del bando per finanziare eventuali domande ammissibili ma non finanziate per esaurimento delle risorse disponibili

Articolo 2 Soggetti beneficiari

Possono accedere ai benefici del presente bando le **micro, piccole e medie imprese** – così come definite dall'Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014 – che:

- a) abbiano sede o unità locale iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo;
- b) non siano sottoposte a fallimento, procedure concorsuali di liquidazione coatta o volontaria, amministrazione controllata, concordato preventivo o a qualsiasi situazione equivalente;
- c) svolgano nella sede o unità locale iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo un'attività primaria o secondaria classificata in visura camerale con il codice 1.49.3 o 1.49.30 – Apicoltura (codifica ATECO 2007);
- d) siano **in regola con il pagamento del diritto annuale**;
- e) nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti abbiano beneficiato di contributi di fonte pubblica in regime *de minimis* per un importo non superiore a € 20.000. Il rispetto di tale limite sarà verificato tramite consultazione del [Registro Nazionale degli Aiuti](#) e del SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale);
- f) abbiano legali rappresentanti, amministratori con o senza poteri di rappresentanza, soci e tutti i soggetti indicati all'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011 a carico dei quali non sussistano le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del medesimo decreto (c.d. "Codice delle leggi antimafia"¹);
- g) al momento della liquidazione del contributo non abbiano in corso rapporti di fornitura, anche gratuita, con la Camera di Commercio, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 comma 36 del D.L. n. 95/2012, convertito dalla L. n. 135/2012, ad eccezione che per i soggetti esclusi dal campo di applicazione di tale norma²;
- h) non abbiano ricevuto altri contributi pubblici per le spese oggetto del finanziamento.

Tutti i requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e **mantenuti sino alla liquidazione del contributo**, pena la decadenza dell'agevolazione.

Articolo 3 Spese ammissibili

Sono ammissibili al presente bando i seguenti interventi:

MISURA A

Acquisto di alimenti per il nutrimento artificiale delle api, quali:

- sciroppi zuccherini
- candipollini
- canditi
- zuccheri

¹ Tale requisito sarà oggetto di verifica tramite interrogazione della Banca Dati Nazionale Antimafia.

² La norma non si applica a: imprese individuali, fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica, enti e associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, associazioni di promozione sociale, enti di volontariato, organizzazioni non governative, cooperative sociali, associazioni sportive dilettantistiche, associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.



MISURA B

Acquisto delle seguenti attrezzature per la lavorazione e trasformazione dei prodotti apicoli:

- operazioni di disopercolatura
 - a) carrellini in acciaio per movimentazione dei melari all'interno del laboratorio
 - b) disopercolatrici automatiche e semiautomatiche
 - c) vasche di raccolta, presse e torchi per cera
 - d) banchi, strumenti e attrezzatura per operazioni di disopercolatura manuale
 - e) nastri e sistemi di scorrimento favi
- operazioni di smielatura
 - a) macchine centrifughe motorizzate (smielatori)
 - b) sceratrici solari o a vapore
 - c) pompa per miele
- operazioni di purificazione
 - a) filtri
 - b) vasche di decantazione
- operazioni di lavorazione, maturazione e stoccaggio
 - a) scaldamiele
 - b) maturatori, miscelatori e maturatori a controllo termico
 - c) deumidificatore miele
- operazioni di confezionamento
 - a) macchine dosatrici

L'impresa può accedere a una o a entrambe le misure presentando un'unica domanda di agevolazione.

Per entrambe le misure sono ammissibili esclusivamente le spese effettuate **dal 1° luglio 2019 al 28 febbraio 2020**; a tal fine fa fede la data di emissione della/e fattura/e di acquisto.

Non sono in ogni caso ammissibili al contributo:

- le spese fatturate da parte di società controllate e/o collegate e/o con **assetti proprietari sostanzialmente coincidenti**³ con l'impresa beneficiaria e comunque tutte le spese riguardo alle quali si ravvisi un'effettiva elusione del divieto di fatturazione fra imprese appartenenti "all'impresa unica", secondo quanto previsto dall'art. 2 co. 2 del Regolamento (CE) n. 1407/2013;
- gli acquisti di beni usati;
- le spese auto fatturate e i lavori in economia;
- le spese relative a atti notarili, registrazioni, imposte e tasse;
- le acquisizioni di attrezzature effettuate tramite affitto, noleggio, *leasing* o simili;
- le spese derivanti da adeguamenti a obblighi di legge;
- le spese non intestate all'impresa richiedente il contributo e i pagamenti non effettuati dalla stessa (ad es. i versamenti eseguiti da c/c intestato a soggetto diverso dall'impresa);
- le spese che non risultino congruenti con l'investimento dichiarato nella domanda di contributo;
- le spese non accompagnate dall'evidenza dell'**integrale** pagamento della fattura al fornitore tramite pagamento tracciato. Non sono quindi ammissibili i pagamenti in contanti o tramite Paypal, quelli effettuati tramite compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario e il fornitore (ad es. permuta con altri beni mobili, servizi, ecc.) e in generale qualsiasi pagamento effettuato con strumenti non idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (art. 3 commi 1 e 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i.); indicati all'art. 6).
- gli ordini di pagamento non eseguiti.

L'importo minimo delle spese ammissibili è pari a € 2.000, quello massimo ammonta a € 8.000.

³ Per assetti proprietari sostanzialmente coincidenti si intendono tutte quelle situazioni che, pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote, facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anch'essi comuni (quali legami di coniugio, di parentela, di affinità, etc.) che nei fatti si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.



Articolo 4 Natura ed entità del contributo

Per entrambe le Misure, l'agevolazione consiste nella concessione di un **contributo a fondo perduto** pari al **50% delle spese ammissibili**, da considerare al netto di IVA e di qualsiasi altro onere fiscale (ritenuta, imposta di bollo, imposta di registro, ecc). Quindi:

TOTALE SPESE AMMISSIBILI		50% ⇒	CONTRIBUTO	
min	€ 2.000		min	€ 1.000
max	€ 8.000		max	€ 4.000

L'importo è erogato al netto della ritenuta d'acconto del 4%, secondo quanto previsto dall'art. 28 co. 2 del D.P.R. n. 600/1973.

Articolo 5 Regime di aiuto

L'apicoltura, ossia la conduzione zootecnica delle api, anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno viene considerata a tutti gli effetti attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile e, ai fini della disciplina degli aiuti di Stato, si configura come attività di produzione primaria di prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato.

Il presente contributo è quindi concesso applicando le disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo, così come modificato dal Regolamento (UE) 2019/316 del 21 febbraio 2019.

Il regime *de minimis* nel settore agricolo consente all'impresa che opera nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli di ottenere aiuti a qualsiasi titolo riconducibili al regime *de minimis* per un importo complessivamente non superiore a € 20.000,00.

Il rispetto di tale massimale va verificato sommando l'agevolazione del presente provvedimento con quelle ricevute in regime "*de minimis* per il settore agricolo" nell'esercizio finanziario attuale e nei due precedenti, indipendentemente dalla forma dell'aiuto (conto capitale, conto interessi, garanzie, ecc.) o dall'oggetto dell'agevolazione ricevuta.

Se un'impresa è destinataria di aiuti ai sensi di più regolamenti *de minimis*, a ciascuno di tali aiuti si applica il massimale pertinente. In ogni caso l'importo totale degli aiuti *de minimis* ottenuti nel triennio non potrà superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.

In ogni caso l'importo dei massimali va sempre riferito all'impresa unica definita dall'art. 2, comma 2 del Regolamento citato⁴.

In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti *de minimis* a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti *de minimis* precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione; gli aiuti *de minimis* concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti *de minimis* concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti *de minimis*; qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto *de minimis* è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

I contributi di cui al presente bando **non sono cumulabili** con altri aiuti di Stato, aiuti *de minimis* e qualunque altra agevolazione pubblica - sia essa di fonte europea, nazionale, regionale o altro - relativa agli stessi costi ammissibili.

⁴ Si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto dei soci di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla, da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni sopra riportate per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate impresa unica.



Ciò significa che l'impresa non ha ottenuto altra agevolazione per le medesime spese oggetto del presente bando, ovvero che si impegna a rinunciarvi in caso di futura assegnazione.

Articolo 6 Presentazione della domanda

L'istanza di contributo può essere presentata **dalle h. 9.00 del 18 dicembre 2019 al 28 febbraio 2020**.

La Camera di Commercio si riserva la facoltà di:

- chiudere anticipatamente i termini di presentazione delle domande in caso di presumibile esaurimento delle risorse disponibili;
- prorogare i termini di scadenza del bando.

Le domande devono essere presentate esclusivamente tramite [Telemaco](#) accedendo alla sezione "Servizi e-gov" e selezionando la voce "Contributi alle Imprese". Le istanze trasmesse con qualsiasi altro mezzo (consegna manuale, posta ordinaria, e-mail ordinaria, PEC, fax) si considerano non pervenute.

Per l'invio telematico è necessario essere preventivamente registrati ai servizi di consultazione e invio pratiche di Telemaco secondo le procedure disponibili all'indirizzo www.registroimprese.it. Attenzione: qualora l'impresa non possieda già tali credenziali, la registrazione deve essere richiesta almeno 48 ore prima della chiusura del bando. Qualora, invece, l'impresa sia già in possesso delle credenziali "consultazione + invio pratiche" al Registro Imprese, deve ovviamente utilizzarle e non deve ovviamente eseguire un'ulteriore profilazione.

La sottoscrizione della domanda di contributo e l'invio telematico della pratica possono essere delegate a un intermediario.

I moduli e la guida alla presentazione della pratica telematica sono scaricabili dal [sito internet camerale](#) nella sezione "Bandi e contributi".

A pena di esclusione, la pratica telematica dev'essere così formata:

- a) MODELLO BASE generato dal sistema informatico;
- b) allegati al modello base firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato:
 - I. MODULO DI DOMANDA (Allegato A)
 - II. DICHIARAZIONE DE MINIMIS impresa singola (All. B)⁵ ed eventuali imprese collegate (All. BColl);
 - III. MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA (All. C)
 - IV. COPIA IN FORMATO PDF DELLA/E FATTURA/E ELETTRONICA/CHE contenenti la chiara identificazione dei prodotti o delle attrezzature oggetto del contributo. Nel modello di cui al punto II, il richiedente dichiara sotto la propria responsabilità, che non si sono ottenute altre agevolazione per dette spese; la veridicità della dichiarazione e la conformità dei documenti di spesa presentati possono essere oggetto di controllo a campione presso i fornitori o presso le altre Amministrazioni a cura della Camera di Commercio;
 - V. EVIDENZA DELL'AVVENUTO PAGAMENTO integrale delle spese da parte del beneficiario del contributo. NOTA BENE: sono ammessi esclusivamente i pagamenti effettuati a mezzo banca o posta; a tal fine possono essere quindi allegate esclusivamente uno o più dei seguenti documenti:
 - a. ricevuta di bonifico bancario con indicazione "eseguito" o "pagato" (la semplice disposizione di bonifico non è sufficiente);
 - b. estratto conto di addebito della spesa sostenuta a mezzo assegno bancario (in tal caso allegare anche fotocopia della relativa matrice), ri.ba. o bonifico bancario o postale;
 - c. estratto conto di addebito della spesa sostenuta a mezzo carta di credito o di carta prepagata.
 - VI. **solo** se il firmatario della domanda di contributo non è il titolare o legale rappresentante dell'impresa: ATTO DI DELEGA (All. D) e scansione di **documento d'identità non scaduto** del delegante;
 - VII. **solo** se l'impresa non ha una posizione INPS/INAIL: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ (Allegato E).

⁵ Ai fini della compilazione del modello de minimis è possibile anche verificare la propria posizione nel [Registro Nazionale Aiuti](#)



Tutta la documentazione dev'essere **integralmente compilata** e sottoscritta con firma digitale forte (formato dei file: **p7m**) **a pena di automatica irricevibilità**.

Ciascuna impresa può presentare una sola istanza di contributo. Qualora la stessa impresa presenti più di una domanda, sarà ritenuta valida **esclusivamente l'ultima presentata**, mentre le precedenti non saranno prese in alcuna considerazione e considerate automaticamente non ammissibili.

La Camera di Commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali disguidi di natura tecnica⁶.

Articolo 7 Istruttoria delle domande

L'istruttoria del bando si svolge con procedura valutativa a sportello, ovvero le domande sono esaminate secondo l'ordine cronologico di invio telematico della richiesta.

L'istruttoria camerale è finalizzata a verificare:

- il rispetto dei requisiti formali e procedurali (completezza, correttezza e sottoscrizione della domanda)
- la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 2, ivi compresi il rispetto dello specifico regime *de minimis*;
- il rispetto dei requisiti relativi agli interventi agevolabili di cui all'art. 3;
- che l'impresa abbia regolarmente assolto agli obblighi contributivi e previdenziali (**DURC in regola**), secondo quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto 30.01.2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. In caso di accertata irregolarità, la Camera di Commercio trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza e lo versa agli enti previdenziali e assicurativi competenti, così come previsto dalle norme in vigore (D.L. n. 69/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis);

Se necessario in relazione alle esigenze istruttorie, la Camera di Commercio si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione o chiarimenti a integrazione della domanda presentata, assegnando all'impresa un termine non superiore a 10 giorni dal ricevimento della comunicazione per provvedere.

Articolo 8 Assegnazione ed erogazione del contributo

La graduatoria del concorso è approvata entro 90 giorni dal giorno successivo alla chiusura del bando con provvedimento del Segretario Generale indicante le imprese ammesse e l'entità del contributo, nonché gli interventi non ammessi.

L'impresa riceve comunicazione circa l'esito della propria domanda di contributo⁷ **alla casella di posta certificata comunicata al Registro Imprese**, che rappresenta il domicilio dell'impresa ai fini del presente bando; lì sono, pertanto, indirizzate tutte le comunicazioni

Entro i 30 giorni successivi all'emanazione della graduatoria, il contributo è liquidato sul c/c intestato all'impresa e comunicato in fase di domanda.

Articolo 9 Obblighi dei beneficiari

I soggetti beneficiari, pena la decadenza del contributo, sono tenuti a:

- ottemperare alle prescrizioni contenute nel bando e negli atti a questo conseguenti;
- non cedere, alienare o distrarre i beni agevolati per almeno **tre anni** dalla data di pubblicazione della graduatoria e a mantenere per lo stesso periodo la destinazione d'uso degli stessi;
- conservare per **cinque anni** a decorrere dalla data di erogazione del contributo la documentazione tecnica, amministrativa e contabile (compresa la documentazione originale di spesa) relativa all'intervento agevolato;
- non richiedere in futuro altri aiuti pubblici a valere sulle medesime spese.

⁶ Qualsiasi domanda tecnica inerente la pratica telematica o il sistema informatico può essere rivolta al [Centro assistenza pratiche Telemaco](#) di InfoCamere.

⁷ **NOTA BENE:** le indicazioni riportate nel portale Telemaco quali "esito della domanda: positivo" o simili, si riferiscono alla sola procedura informatica e non rappresentano in alcun modo un'indicazione sull'esito della richiesta di contributo, che è comunicato esclusivamente come indicato nel presente articolo.



Si richiamano, inoltre, le disposizioni dei commi da 125 a 127 dell'art. 1 della L. n. 124/2017, così come modificate dall'art. 3-*quater* della L. n. 12/2019 che prevedono che le imprese tenute al deposito del bilancio al Registro Imprese che ricevano sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle Pubbliche Amministrazioni per un importo complessivamente pari o superiore a 10.000 € lordi nell'anno sono tenute a dichiarare nella Nota Integrativa del proprio bilancio l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nel Registro Nazionale degli Aiuti. L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ricevute.

Articolo 10 Decadenze, revoche, rinunce

Oltre a quanto specificato negli articoli precedenti, il contributo decade qualora:

- a) non siano rispettati gli obblighi, anche procedurali, previsti dal bando e dagli atti a questi conseguenti;
- b) sia accertato il rilascio di dichiarazioni ed informazioni non veritiere sia relativamente al possesso dei requisiti previsti dal bando, sia in fase di realizzazione e rendicontazione degli investimenti, sia rispetto alle dichiarazioni *de minimis*. Si ricorda che trova applicazione quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000 in tema di dichiarazioni sostitutive di atto notorio, in particolare le **sanzioni penali** (art. 76) in caso di dichiarazioni mendaci e la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere (art. 75). In caso di decadenza totale o parziale dell'agevolazione eventualmente già erogata, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revoca l'impresa deve restituire alla Camera di Commercio il contributo percepito, aumentato degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di erogazione e sino alla data di assunzione del provvedimento di decadenza.

Articolo 11 Ispezioni e controlli

Entro cinque anni dalla data del provvedimento di assegnazione, la Camera di Commercio potrà disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli presso la sede dei beneficiari, allo scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal presente bando e la veridicità delle dichiarazioni (ivi comprese quelle rese ai sensi del DPR 445/2000) e delle informazioni prodotte ai fini della conferma o revoca del contributo per le imprese beneficiarie. A tal fine l'impresa si impegna a tenere a disposizione per detto periodo tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa in originale relativa ai beni e/o ai servizi usufruiti tramite il contributo assegnato.

Articolo 12 Responsabile del procedimento e accesso agli atti

Responsabile del procedimento ex L. n. 241/1990 è la responsabile dell'Ufficio promozione e certificazione estera, domiciliata per il presente atto presso la Camera di Commercio.

La Camera di Commercio, garantisce la trasparenza, il diritto di accesso a documenti e atti amministrativi e l'accesso civico, secondo quanto previsto dalle normative in vigore. Maggiori informazioni in proposito sono disponibili nelle [pagine dedicate del sito camerale](#).

Articolo 13 Informativa sul trattamento dei dati personali

La Camera di Commercio garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali è improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza degli interessati.

S'informano i partecipanti al bando che i dati sono raccolti dalla Camera di Commercio per lo svolgimento delle attività di competenza, nonché di funzioni istituzionali. Il trattamento riguarda anche dati giudiziari (esistenza di condanne penali e di sanzioni previste dalla normativa antimafia) ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i..

Finalità e legittimazione al trattamento: i dati sono raccolti e trattati per gestire il bando in oggetto. Modalità del trattamento: i dati vengono trattati con sistemi informatici e cartacei attraverso procedure



adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e l'eventuale rifiuto comporta l'inammissibilità della domanda di contributo.

I dati sono comunicati ad altri soggetti pubblici e privati che per legge o regolamento sono tenuti a conoscerli. I dati sono conosciuti dai dipendenti dell'Ente implicati nel procedimento e incaricati del trattamento. I dati dei beneficiari sono comunicati al Sistema CUP del CIPE per l'attribuzione a ciascuna domanda del Codice Unico di Progetto, come previsto dall'art. 11 della L. n. 3/2003. I dati della domanda dei beneficiari sono inseriti nel Registro Nazionale Aiuti e trattati secondo quanto previsto dagli adempimenti di legge per la verifica del massimale *de minimis* e del divieto di cumulo. I dati comunicati relativi alla concessione dei contributi sono pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 33/2013.

Periodo di conservazione: i dati forniti saranno trattati e conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopra dichiarate e comunque non oltre dieci anni.

Gli interessati potranno in qualsiasi momento esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del GDPR, tra i quali richiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento, se ammissibile. All'interessato è inoltre riconosciuto il diritto di proporre reclamo e ricorso all'Autorità garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità previste dall'Autorità stessa.

Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Bergamo, Largo Belotti 16 - 24121 Bergamo. Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD): presso l'ente opera il Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, contattabile all'indirizzo di posta elettronica: rpd@bg.camcom.it.

Articolo 14 Informazioni e contatti

Le richieste di chiarimenti o informazioni possono essere inviate a:

- a promozione@bg.camcom.it relativamente ai contenuti del bando;
- al [Centro Assistenza Telemaco](#) per qualsiasi richiesta informatica relativa alla pratica telematica (registrazione a Telemaco, problemi informatici, compatibilità di software, messaggi di errore, ecc)

Le comunicazioni relative alla pratica e alla domanda di contributo sono effettuate dalla Camera di Commercio esclusivamente come indicato all'art. 7 del presente bando.

Articolo 15 Riepilogo delle scadenze

dalle h. 9.00 del 18 dicembre 2019 al 28 febbraio 2020	presentazione della domanda di contributo
entro il 29 maggio 2020	pubblicazione della graduatoria
entro il 29 giugno 2020	pagamento del contributo

Allegati

Allegato A	Modulo di domanda
Allegato B	Dichiarazione <i>de minimis</i> impresa singola
Allegato BColl	(eventuale) Dichiarazione <i>de minimis</i> impresa/e collegata/e
Allegato C	Modulo autocertificazione antimafia
Allegato D	(eventuale) Delega alla presentazione della pratica
Allegato E	(eventuale) Dichiarazione soggetti no INPS/INAIL